

A tutti gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica

e, per conoscenza:

All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo

All'Organismo indipendente di valutazione della performance

Oggetto: Procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167, commi 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Definizione del termine 'volumi'. Parere dell'Ufficio Legislativo prot. n. 19133 del 19/07/2023.

Con nota prot. n. 38406/2022 la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio trasmetteva all'Ufficio legislativo un quesito della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria (prot.n.19276 del 29/09/2022) con riferimento, per l'oggetto, alla Circolare n.33 del 26/06/2009 di questo Segretariato Generale.

Nel quesito la Soprintendenza evidenziava che, secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale, il divieto di creazione di volumi, di cui all'art.167 c.4 dell'art.167 del D.lgs. 42/2004, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione che crei volume, senza alcuna distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno.

La Direzione generale segnalava che detta interpretazione differiva dalla definizione fornita nella citata Circolare n.33/2009 di questo Segretariato Generale, acquisito l'avviso favorevole dell'Ufficio legislativo, nella quale si escludevano espressamente i volumi tecnici dal termine di volume ex art.167 comma 4 lett. a) del D.lgs. 42/2004.

L'Ufficio Legislativo ha quindi reso il proprio parere con nota prot. n. 19133 del 19/07/2023 (AII.1), nel quale, dopo aver ribadito che il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art.167 comma 4 e 5 ha carattere eccezionale, e dunque ammissibile solo in previsti e limitati casi minori, evidenzia che nel D.lgs. 42/2004 non si fornisce una definizione di 'superficie utile' e di 'volume', reperibile, invece, nella normativa in materia di edilizia.

L'Ufficio legislativo ha poi illustrato i due orientamenti giurisprudenziali sulla definizione di 'volumi' ai sensi dell'art.167 comma 4 del D.lgs. 42/2004.

Secondo un primo orientamento in sede di accertamento di conformità paesaggistica, di cui all'art.167 comma 4 del D.lgs. 42/2004, è illegittimo il diniego di nulla osta basato sull'esistenza di superficie e volumi utili senza una valutazione in concreto della natura tecnica degli impianti, destinati ad occupare i vani interessati.



SEGRETARIATO GENERALE

Secondo un secondo orientamento, decisamente prevalente, non assume rilievo la distinzione tra volumi tecnici e volumi di altro tipo e, a tal fine, l'Ufficio legislativo richiama la sentenza del Consiglio di Stato n.3026/2022, già citata nella suddetta nota dalla Direzione generale, per cui il divieto di creazione di volumi, di cui all'art.167 c.4 dell'art.167 del D.lgs. 42/2004, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione che crei volume, senza alcuna distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno.

L'Ufficio Legislativo ha quindi concluso ritenendo il ricostruito orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa maggiormente compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, per cui la nozione di volumi rilevanti ai sensi dell'art.167 comma 4 lett. a) del D.lgs. 42/2004 comprende qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici, suggerendo quindi a questo Segretariato Generale di aggiornare l'interpretazione fornita con la circolare n.33/2009.

L'Ufficio legislativo ha, inoltre, richiamato il D.P.R. 139/2010 ed il successivo D.P.R. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", con cui il Legislatore ha escluso l'autorizzazione paesaggistica per determinati interventi (Allegato A), mentre per altri di lieve entità ha previsto un procedimento autorizzatorio semplificato.

Tra questi il D.P.R. 31/2017 ha previsto al punto A.31 dell'allegato le "opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime".

Dette opere, osserva l'Ufficio legislativo, sono quindi escluse dall'ambito applicativo dell'art.167 del D.Lgs. 42/2004, in quanto opere inidonee ad incidere negativamente sui valori del paesaggio, a prescindere da qualsiasi qualificazione o destinazione d'uso del bene realizzato.

Ciò premesso, sentita la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e al fine di garantire un'applicazione uniforme della norma in questione, si invitano i competenti Uffici di questo Ministero a volersi attenere all'interpretazione fornita dall'Ufficio Legislativo con parere prot. n. 19133 del 19/07/2023, che, per pronto riferimento, si allega alla presente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Turetta

(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO I Dott. Marco Puzoni (firmato digitalmente)

